



SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE (DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021)

Visti

- 1) le linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 06/08/2020, allegate con il n. 9) al D.P.C.M. del 07/08/2020, le cui misure sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 dal D.P.C.M. del 07/09/2020, e che comprendono anche una scheda tecnica relativa alle attività di spettacolo viaggiante;
- 2) la determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 586/15804 del 6/07/2020, con la quale si approvano le "linee guida per l'esercizio delle attività di singole attrazioni all'aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell'utente con attrezzature e spazi", semplificate rispetto alle corrispondenti linee guida nazionali, che comunque continuano ad applicarsi a tutte le restanti tipologie di attrazioni di spettacolo viaggiante, comprese le attrazioni nelle quali vi sia interazione dell'utenza con attrezzature e spazi, e con la quale, inoltre, all'articolo 2 si impone espressamente agli operatori dello spettacolo viaggiante, come ulteriore adempimento per l'effettivo esercizio delle attività di singole attrazioni all'aperto, la definizione e l'attuazione di specifiche misure, in relazione alle caratteristiche peculiari dell'attrazione, e di procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure, che devono essere dettagliate nello specifico protocollo aziendale, da redigersi nel rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, allegato con il n. 12 al DPCM 11/06/2020;
- 3) l'ordinanza sindacale n. 42 del 27 luglio 2020 con la quale, in forma ampliativa rispetto alle precedenti disposizioni nazionali e regionali, si è consentita la riapertura ad alcune attività di spettacolo viaggiante, nello specifico alle singole attrazioni all'aperto prive di interattività dell'utente con attrezzature e spazi, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa e sino al 31 luglio 2020;
- 4) l'ordinanza sindacale n. 43 del 31 luglio 2020 con la quale si consente l'esercizio delle attività di cui al paragrafo precedente a decorrere dal 1° agosto 2020 sino al 15 ottobre 2020, a condizione del rispetto della determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 586/15804 del 6/07/2020, delle linee guida ad essa allegate, delle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti, oltre che della presentazione di una relazione sull'attuazione delle specifiche misure adottate e con le informazioni richieste dall'articolo 2 della determinazione n. 586/15804 del 6/07/2020 succitata e dalle linee guida;
- 5) l'ordinanza sindacale n. 47 del 7 settembre 2020 con la quale la scadenza degli effetti dell'ordinanza n. 43/2020 citata è anticipata al 30 settembre 2020;
- 6) l'ordinanza n. 53 del 30 settembre 2020, con la quale la scadenza degli effetti dell'ordinanza n. 43/2020 citata è stata riportata al 15 ottobre 2020;
- 7) il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/01/2020, d'ora in avanti per brevità: "Regolamento";

8) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 07/08/2020 con la quale è stato aggiornato l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, divise per tipologia, da utilizzare per la parte residua dell'anno 2020 e per il 2021, sino all'adozione del nuovo aggiornamento, e che ha in particolare individuato le seguenti aree:

- 1.piazza del Carmine;
- 2.piazza Giovanni XXIII;
- 3.piazza Galilei;
- 4.piazza San Michele;
- 5.piazza dei Giudicati;
- 6.piazza Garibaldi;
- 7.piazzale del Lazzaretto, nella parte di pertinenza comunale;
- 8.arena grandi eventi a S. Elia;
- 9.area di via delle Langhe;
- 10.area di via S. Paolo, per il solo prossimo periodo natalizio (dicembre 2020-gennaio 2021);

considerato che le attività dello spettacolo viaggiante, correttamente gestite e selezionate, possano rivestire anche una funzione di valorizzazione del territorio, pur se, nell'attuale fase di graduale riapertura delle attività economiche dopo le chiusure e limitazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, la loro esperibilità sulla base delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali è limitata e, nello specifico, attualmente possono svolgersi secondo quanto disposto dalle ordinanze n. 43/2020 e 47/2020, sino al 30 settembre 2020;

ritenuto, tuttavia, nelle more dell'eventuale proroga delle ordinanze citate e/o di un ampliamento delle possibilità di apertura, di non attendere ulteriormente e di procedere comunque con l'individuazione degli operatori potenzialmente assegnatari delle aree deputate allo spettacolo viaggiante, in maniera da consentire una rapida ripartenza di tali attività sul suolo pubblico comunale, non appena risulteranno del tutto chiarite tempistica, modalità e prescrizioni per la riapertura delle loro diverse tipologie;

dato atto che, come ricordato anche dalla Deliberazione G.C. n. 106/2020, l'effettiva assegnazione delle aree individuate nella stessa può avvenire solo a seguito di apposito avviso, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento;

ritenuto, al momento, di stralciare la piazza Garibaldi dal presente atto, in considerazione del fatto che su di essa sono in corso ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte dell'Amministrazione e l'area di via delle Langhe, sulla quale devono essere compiuti ulteriori accertamenti con i Servizi competenti, poiché, secondo quanto da ultimo segnalato dal Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, in occasione di eventi meteorici di una certa rilevanza, può essere soggetta ad allagamenti;

tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante in occasione delle prossime festività natalizie (dicembre 2020 e gennaio 2021) nelle seguenti aree e per le seguenti tipologie:

- 1.piazza del Carmine:
tipologie: quelle previste
- 2.piazza Giovanni XXIII;
- 3.piazza Galilei;
- 4.piazza San Michele;
- 5.piazza dei Giudicati;
- 7.piazzale del Lazzaretto, nella parte di pertinenza comunale;
- 8.arena grandi eventi a S. Elia

9.area di via S. Paolo, per il solo prossimo periodo natalizio (dicembre 2020-gennaio 2021).

L'assegnazione delle aree avverrà con le modalità e con i criteri descritti negli articoli che seguono, ai sensi del Regolamento.

ART. 1 - TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ATTRAZIONI INSTALLABILI

Alla luce delle norme e dei provvedimenti ricordati in premessa è consentita, allo stato, la sola installazione di singole attrazioni all'aperto prive di interattività dell'utente con attrezzature e spazi, sino alla data del 15 ottobre 2020; purtroppo, il Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo ritiene di avviare la procedura di assegnazione di aree per periodi successivi a tale data, considerata la possibilità che l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 43/2020, come attualmente fissata dall'ordinanza n. 53/2020, sia ulteriormente prorogata, e anche per le altre tipologie di installazioni, nell'auspicio che nell'immediato futuro possano comunque riavviarsi tutte le attività dello spettacolo viaggiante.

Le attrazioni in relazione alle quali si presenta istanza di concessione di suolo dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e dovranno rientrare in una delle seguenti categorie:

1. per piazza del Carmine, piazza Galilei e piazza dei Giudicati:

b) teatrini di burattini o marionette previsti nella sezione III dell'elenco ministeriale;

c) le seguenti piccole attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:

- 1) tiro palline in recipienti o similari;
- 2) tiro piastrelle o similari;
- 3) tiro ai barattoli o similari;
- 4) rotonda tiri a sfera su birilli o calcio di rigore o similari;
- 5) rotonda tiri vari o similari;

d) le seguenti medie attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:

- 1) altalena a barche o similari;
- 2) giostra aeroplani o similari;
- 3) giostra cavalli galoppanti per bambini e adulti (o similari);
- 4) giostra tazze o similari;
- 5) giostrina rodeo azionata a motore o similari;
- 6) salto trampolino o similari;
- 7) giostrina per bambini o similari;
- 8) padiglione percorso fantastico per bambini (playground) o similari;
- 9) trenino lillipuziano su binario;
- 10) simulatore o similari;
- 11) baby kart;

con la precisazione che, per quanto riguarda in particolare la piazza del Carmine, l'installazione delle attrazioni nel mese di dicembre 2020 sarà possibile solo compatibilmente con l'effettuazione del mercatino natalizio.

In virtù di quanto esposto all'inizio del presente articolo, per ciascuna di tali piazze l'istanza di ogni operatore dovrà essere riferita a una sola attrazione, fermo restando che rimane possibile indicarne anche una seconda, che potrà subentrare alla prima se quest'ultima per qualche motivo non risponda a quanto richiesto nel presente avviso e nel Regolamento, e la cui installazione insieme alla prima potrà invece valutarsi solo qualora le future norme lo consentano; non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori attrazioni indicate.

2. per piazza S. Michele e piazza Giovanni XXIII:

a) teatrini di burattini o marionette previsti nella sezione III dell'elenco ministeriale;

b) le seguenti piccole attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:

- 1) tiro palline in recipienti o similari;
- 2) tiro piastrelle o similari;
- 3) tiro ai barattoli o similari;

- 4) rotonda tiri a sfera su birilli o calcio di rigore o similari;
- 5) rotonda tiri vari o similari;

Per tali piazze rimane esclusa la possibilità di installare medie attrazioni, salvo il caso di attività di dimensioni e peso particolarmente contenuti, comunque rientranti tra quelle elencate al n. 1. lett. c) del presente articolo, la cui ammissibilità, con le relative prescrizioni di natura tecnica volte a evitare danni alla pavimentazione, sarà valutata caso per caso dai Servizi competenti.

In virtù di quanto esposto all'inizio del presente articolo, per ciascuna di tali piazze l'istanza di ogni operatore dovrà essere riferita a una sola attrazione, fermo restando che rimane possibile indicarne anche una seconda, che potrà subentrare alla prima se quest'ultima per qualche motivo non risponda a quanto richiesto nel presente avviso e nel Regolamento, e la cui installazione insieme alla prima potrà invece valutarsi solo qualora le future norme lo consentano; non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori attrazioni indicate.

Per tutte le piazze indicate ai precedenti nn. 1. e 2. si ricordano altresì le seguenti prescrizioni:

- l'area occupata da ciascuna attrazione non deve superare i 100 mq, da considerarsi quale massima estensione raggiungibile dall'attrazione, anche posta in movimento: saranno quindi escluse le istanze relative a attrazioni di maggiori dimensioni, salvo il caso di attrazioni rientranti nella tipologia delle giostre storiche o di rievocazione, per le quali sole è possibile superare la metratura indicata, qualora il pregio della specifica attrazione lo renda opportuno;
- la porzione di area concessa non deve superare, comunque, il dieci per cento dell'estensione complessiva della piazza individuata;
- l'attrazione, sia essa piccola o media, deve essere giudicata, dal servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico, idonea per qualità e tipologia, all'installazione in una delle piazze elencate, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza stessa.

3. per piazzale Lazzaretto (solo la parte di pertinenza comunale), arena grandi eventi S. Elia:

fermo restando che per tali piazze rimane comunque possibile presentare istanza per le tipologie e con le prescrizioni di cui al n. 1. del presente articolo, si valuteranno anche le istanze, qualora le future norme ne consentano l'installazione e l'esercizio, relative a teatri viaggianti e luna park/parchi divertimento, così come definiti dall'articolo 2 del Regolamento.

Si precisa, per quanto riguarda il piazzale Lazzaretto, che potrà essere presa in considerazione la sola installazione di strutture complessivamente di dimensioni medio-piccole, di superficie occupata di massimo 1000 mq, e che per tale area saranno valutate caso per caso eventuali grandi attrazioni, in ordine alle dimensioni e ai carichi.

4. per via S. Paolo (nel solo periodo dicembre 2020-gennaio 2021, con l'esclusione di qualsiasi proroga): spettacoli circensi, qualora le future norme ne consentano l'installazione e l'esercizio.

Si precisa comunque che per tutte le installazioni, di qualunque tipologia e dimensione, che saranno eventualmente consentite nelle piazze/aree sopra elencate, deve essere rispettata la condizione che, per il posizionamento degli allestimenti, non vengano realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e che, in taluni specifici casi, potranno essere prescritte particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni).

ART. 2 - DESTINATARI E RISERVE

Possono presentare istanza per una o più delle aree sopra individuate i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS e nei cui

confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Le attrazioni per le quali si richiede l'area in concessione devono essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) e deve quindi esserne indicato il codice identificativo.

Nel caso di istanze relative a circhi con animali, è richiesto inoltre che:

- a) il gestore o suoi collaboratori o dipendenti non abbiano riportato condanne per maltrattamento degli animali, né per violazioni alla normativa sul commercio e la detenzione di animali;
- b) per gli animali presenti nel circo, di cui deve essere redatto elenco completo e aggiornato, siano integralmente rispettate le regole e le linee guida stabilite dal Ministero dell'ambiente e dalla commissione scientifica formata in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (di seguito CITES), ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- c) nessun animale sia stato prelevato in natura e i registri CITES e di carico e scarico degli animali siano completi e aggiornati;
- d) il gestore detentore di animali pericolosi sia in possesso delle necessarie autorizzazioni prefettizie.

Ogni istanza può riguardare una sola area/piazza; ciascun operatore può presentare non più di una domanda per ciascuna area, optando per un solo periodo di installazione e può comunque presentare un massimo di due istanze complessivamente.

Nel caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di un numero di domande superiore, è/sono valutata/e solo la/e prima/e presentata/e, secondo l'ordine di registrazione assegnato dal Protocollo informatico dell'Ente a ciascuna istanza. Nel caso di indicazione di più aree o periodi nella stessa domanda, la stessa sarà valutata per l'area e/o il periodo eventualmente non richiesti già da altri operatori; in caso contrario, sarà valutata solo per l'area e/o il periodo indicati per primi.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione di suolo devono essere presentate **esclusivamente** sul modulo predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente avviso, compilato **obbligatoriamente** in ogni sua parte e con ogni dato richiesto, e **devono essere spedite esclusivamente via pec al seguente indirizzo: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.**

Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, una planimetria dell'area richiesta, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri delle attrazioni e degli spazi adiacenti a servizio delle stesse, ricompresi nell'istanza. La planimetria dovrà essere riproposta, sottoscritta questa volta da un tecnico abilitato, in caso di assegnazione dell'area.

Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso.

In particolare:

sono irricevibili, e quindi non valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabilite dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla trasmissione via pec all'indirizzo suindicato, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento; tale disposizione non si applica, e quindi anche le istanze fuori termine possono essere valutate, nel solo caso in cui, entro i termini stabiliti, non siano state presentate istanze valide;

non sono ammissibili le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate, per le varie aree/piazze, nel presente avviso, come stabilito dal comma 6 del citato articolo 6.

L'irricevibilità o l'inammissibilità risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica. È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.

Le domande possono essere presentate esclusivamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e devono pervenire perentoriamente entro **le ore 23:00 del 26 ottobre 2020**.

Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via pec entro la scadenza sopra indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa.

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

All'atto della protocollazione della pec viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990.

Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che: a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo (pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it); b) il l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante; c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo; d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990; e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; f) non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo - Ufficio Turismo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, le concessioni relative al presente avviso sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (nei quali non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione), eventualmente prorogabili fino a un massimo di sessanta giorni, su istanza del gestore. Per quanto concerne l'area di via S. Paolo, tuttavia, non è prevista la possibilità di prolungare l'occupazione della stessa oltre la data del 31 gennaio 2021, in quanto da tale data l'area dovrà essere completamente libera, poiché destinata dall'Amministrazione a altre finalità.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica nel termine che l'Ufficio riterrà di volta in volta congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5 giorni consecutivi.

Il perfezionamento è ammesso per una sola volta.

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 8.

ART. 7 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le domande complete e regolari sono valutate nel seguente modo, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.

Nel caso in cui per un'area/piazza sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite assegna l'area al richiedente, previa acquisizione dei pagamenti e dei documenti previsti dall'articolo 9 del Regolamento.

In caso contrario, per quanto concerne le aree/piazze indicate ai nn. 1., 2. e 3. del precedente articolo 1, qualora non sia possibile addvenire, nel termine di 5 giorni dal relativo invito, a un accordo con tutti i richiedenti sull'utilizzo della stessa area/piazza, contestuale o con una successione concordata, l'ufficio, per ciascuna area/piazza richiesta applica i seguenti criteri di selezione per individuare il soggetto assegnatario:

- a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni: 4 punti per ogni anno di presenza in città, sino a un massimo di 20 punti;
- b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 40 punti;
- c) minore vetustà dei giochi proposti (si considera l'età media, alla data di pubblicazione del presente avviso): 40 punti per una vetustà pari o inferiore a 2 anni, 35 punti per una vetustà pari o inferiore a 5 anni, 30 punti per una vetustà pari o inferiore a 8 anni, 25 punti per una vetustà pari o inferiore a 11 anni, 20 punti per una vetustà pari o inferiore a 14 anni, 15 punti per una vetustà pari o inferiore a 17 anni, 10 punti per una vetustà pari o inferiore a 20 anni, 5 punti per una vetustà pari o inferiore a 23 anni, 0 punti per vetustà superiori.

In caso di parità del punteggio complessivo si procede a sorteggio pubblico.

Per quanto riguarda l'area di via S. Paolo, destinata ai circhi, qualora a seguito dell'eventuale esclusione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 del Regolamento, dei gestori che abbiano già ottenuto in concessione un'area nel territorio comunale nel biennio precedente la pubblicazione del presente avviso, rimanga più di un richiedente, si applicano i seguenti criteri di selezione per individuare il soggetto assegnatario:

- a) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 40 punti;
- b) capienza massima del tendone, cioè disponibilità di posti per gli spettatori, come risultante dagli atti di registrazione del circo o dagli aggiornamenti degli stessi: 2 punti ogni 200 posti, sino a un massimo di 10 punti;
- c) n. di premi e riconoscimenti nazionali o internazionali, conseguiti nell'ultimo decennio antecedente l'avviso, dal circo nel suo complesso o da numeri e artisti che ne fanno parte: 2 punti per ogni premio nazionale al circo, 1 punto per ogni premio nazionale a un numero o artista che ne fa parte, 3 punti per ogni premio internazionale al circo, 1,5 punti per ogni premio internazionale a un numero o artista che ne fa parte (nel caso di premi conseguiti nell'ultimo quinquennio i relativi punti sono raddoppiati), sino a un massimo di 30 punti;
- d) impegno a operare sconti sul biglietto d'ingresso, durante il periodo di occupazione dell'area, per le scuole e per le istituzioni che si occupano di minori disabili o in difficoltà, in ragione del numero di biglietti scontati e della percentuale di sconto proposti: assunzione dell'impegno, per uno sconto pari almeno al 30% e su un numero minimo di 500 biglietti nel periodo di occupazione del suolo: 10 punti;
- e) assenza di animali: 10 punti.

In caso di parità del punteggio complessivo, si darà priorità al circo che non utilizza animali artisti o da esposizione. In caso di permanente parità, si procede a sorteggio pubblico.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla valutazione:

1. le istanze presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, intendendo per differente modalità anche l'utilizzo di un indirizzo pec di destinazione differente da quello indicato, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
2. le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;
3. le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante di contributi ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del Regolamento, e cioè:
 - gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
 - gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'amministrazione;
4. le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate, per le varie aree/piazze, nel presente avviso;

5. le istanze relative a attrazioni che occupino una superficie maggiore di 100 mq, per le piazze indicate ai nn. 1. e 2. del precedente articolo 1;
6. le istanze presentate per periodi diversi da quelli stabiliti dal presente avviso.

ART. 9 – GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.

Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:

- a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 art. 10 del Regolamento);
- b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area (comma 2 art. 10 del Regolamento), che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa;
- c) la produzione di una polizza a garanzia di eventuali interventi di pulizia dell'area (comma 3 art. 10 del Regolamento).

Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere o comunque l'impegno alla sua stipula e a quella delle altre garanzie di cui sopra; in particolare, l'importo di cui al precedente punto b) è stabilito forfettariamente, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, in euro 2.000,00 per ogni area/piazza, mentre gli importi della polizza di cui al precedente punto c) saranno fissati dal competente Servizio Igiene del Suolo e Ambiente, per ogni area/piazza, al momento dell'individuazione della specifica attrazione da installarvi.

ART. 10 - NORMA DI CHIUSURA

È vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione.

Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento, che può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link:

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/autorizzazione_e_concessione_di_area_pubblica_per_circhi_e_altre_attrazioni_dello_spettacolo_viaggiante?contentId=DOC27153

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità.

I quesiti relativi al presente avviso devono essere richiesti **entro 15 giorni** dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di mercoledì, la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.

Al fine di rendere agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.